



ISTANZA DI RIMBORSO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE

MOD. 2014

Spazio riservato all'ufficio

Alla Regione Veneto Dipartimento Bilancio Sezione Risorse Finanziarie e Tributi Santa Croce 1187 30135 Venezia VE Fax 0412791189 Pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

1. dati del richiedente (autocertificazione ex art.46 DPR 28 dicembre 2000 n.445)

Persona fisica

(o legale rappresentante di soggetto diverso da persona fisica)

Form fields for personal data: Cognome, nome, Data di nascita (gg/mm/aaaa), Comune o stato estero di nascita, Prov., Sesso (F/M), codice fiscale (obbligatorio)

soggetto diverso da persona fisica

Form fields for legal entity: codice fiscale, denominazione

residenza o sede legale

Form fields for residence: comune di domicilio fiscale, Prov., Via, cap, e-mail, telefono, civico

2. dati del veicolo

Form fields for vehicle: Targa, tipo veicolo (Autoveicolo, motoveicolo, rimorchio, altro)

3. oggetto della domanda (dichiarazione sostitutiva ex art.47 DPR 28 dicembre 2000 n.445)

Form fields for request details: doppio pagamento, pagamento eccessivo, mensilità non godute (pari o superiori a 4), Pagamento non dovuto

CHIEDE CHE IL RIMBORSO, PER QUANTO DOVUTO, SIA LIQUIDATO TRAMITE:

Form fields for payment method: bonifico su C.C. bancario o Bancoposta, assegno per traenza intestato al contribuente

IBAN

Form field for IBAN number

All'istanza di rimborso, se presentata tramite posta- fax - posta elettronica certificata, deve sempre essere allegata copia di un documento di identità del richiedente. Ai fini della validità della richiesta firmare il modulo sia qui sotto in calce sia nella parte informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Luogo e data

Firma

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, trasparenza e di tutela della riservatezza. In osservanza a quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003, La informiamo di quanto segue:

a) Finalità del trattamento. I dati da Lei forniti verranno utilizzati al fine di istruire l'istanza presentata e, conseguentemente, per procedere al rimborso, rettificare, implementare ed aggiornare i dati presenti all'interno dell'archivio regionale "Tasse automobilistiche". In ogni caso, i dati saranno conservati e trattati per il periodo strettamente necessario al raggiungimento della predetta finalità.

b) Modalità del trattamento. I dati saranno trattati, sia manualmente che tramite strumenti automatizzati (sistemi informatici e telematici), ad opera di soggetti a ciò espressamente incaricati, nei limiti delle loro competenze e delle mansioni lavorative espletate.

c) Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni di cui al punto a). Il rifiuto a fornire tutti o parte dei dati suddetti comporta l'impossibilità per la Regione Veneto di poter esaminare l'istanza da Lei presentata ed evadere la relativa pratica.

d) Ambito di comunicazione e diffusione. I dati acquisiti possono essere oggetto di eventuale comunicazione, anche per via telematica ed informatica, ad enti operanti nel settore (ad esempio al Pubblico Registro Automobilistico ed alla Motorizzazione Civile), per lo svolgimento di funzioni istituzionali loro proprie, nonché a soggetti terzi privati, per l'erogazione dei servizi ad essi spettanti, sulla base di apposita concessione e/o autorizzazione della Regione Veneto (uffici provinciali e delegazioni ACI, agenzie pratiche auto convenzionate).

e) Diritti dell'interessato. In qualsiasi momento l'interessato, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003, può ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, della loro origine, delle finalità e modalità di trattamento e l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati (eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato), l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Inoltre, l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

f) Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Regione Veneto, il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Servizi Finanziari e Tributi.

Firma _____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI RIMBORSO

La domanda di rimborso deve essere presentata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato; il modulo va compilato in tutte le sue parti, in stampatello, in modo chiaro e leggibile e deve riportare la firma autografa di chi lo compila. **L'importo minimo rimborsabile è pari ad € 30,00** Per gli **allegati**: il contribuente può scegliere se inviare l'originale o la copia conforme del documento richiesto (in ipotesi, di un versamento). Nel caso in cui si spedisca una copia conforme in sostituzione dell'originale **la conformità andrà attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (il modulo relativo è presente nel sito Internet www.regione.veneto.it, Tributi regionali, Modulistica rimborsi compensazioni variazioni) o con dicitura apposta in calce alla copia**, ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. n. 445 del 2000. Gli Uffici Regionali si riservano di richiedere, motivandone la ragione, l'originale delle ricevute dei pagamenti per i quali si presenta istanza di rimborso.

DOPPIO PAGAMENTO: si intende il versamento effettuato due volte, in relazione allo stesso veicolo e per la stessa periodicità. **In alternativa al rimborso, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 12.09.1997 n. 37, è possibile richiedere la compensazione del pagamento erroneamente effettuato per la seconda volta, con i periodi d'imposta immediatamente successivi.** Ad esempio: doppio versamento per il periodo gennaio-dicembre 2009, scadenza dicembre 2009. Il secondo versamento verrà fatto "slittare" a copertura del periodo gennaio 2010-dicembre 2010. Per richiedere la compensazione è necessario compilare il modulo "Compensazione doppio versamento/versamento in eccesso", disponibile nel sito www.regione.veneto.it, presso gli Uffici e Delegazioni ACI e le agenzie pratiche auto autorizzate.

Allegati: originale o copia conforme sia del versamento regolare sia del secondo versamento; copia carta di circolazione fronte retro; copia certificato di proprietà.

PAGAMENTO ECCESSIVO: si intende il versamento effettuato in misura superiore al dovuto rispetto agli elementi fiscali del veicolo o al tipo di alimentazione. **In alternativa al rimborso, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 12.09.1997 n. 37 e successive modifiche, è possibile richiedere la compensazione di quanto pagato in eccesso con periodi d'imposta successivi per il medesimo veicolo, compilando il modulo "Compensazione doppio versamento/versamento in eccesso",** disponibile nel sito www.regione.veneto.it, presso gli Uffici e Delegazioni ACI e le agenzie pratiche auto autorizzate.

Allegati: copia conforme versamento eccessivo; copia carta di circolazione fronte retro; copia certificato di proprietà.

PAGAMENTO NON DOVUTO: si intende il versamento effettuato nonostante:

- il sussistere di una **sospensione** per il veicolo in oggetto, perché richiesta da un concessionario l'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica. La sospensione per essere efficace deve iniziare entro il mese di scadenza;

- l'applicabilità dell'**esenzione** per soggetti disabili (art. 8 L.449/1997), oppure delle esenzioni previste dall'art. 17 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, delle esenzioni temporanee per ecoincentivi, per auto e moto storiche od altre previste da norme di legge;

- il sussistere di una **perdita di possesso**: significa la perdita della disponibilità del mezzo per forza maggiore, per fatto di terzo (es. furto) o per provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione (es. sequestro). Tali eventi devono essere annotati al PRA, l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa con riferimento ai periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Pur in mancanza di annotazione, è possibile dimostrare l'avvenuta perdita di possesso producendo idonea documentazione, rappresentata da atti e documenti di data certa, attestante uno degli eventi summenzionati.

- l'avvenuta **radiazione** del mezzo: si tratta della cancellazione di un veicolo dai registri del PRA; la radiazione può essere disposta per rottamazione, esportazione all'estero del veicolo oppure d'ufficio. Alla consegna del veicolo, i centri di raccolta (demolitori autorizzati) rilasciano al proprietario del veicolo un certificato dal quale risulta la data di consegna, è da questa data che cessa l'obbligo fiscale, negli altri casi l'obbligo di corresponsione della tassa automobilistica cessa per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata annotata al PRA la radiazione stessa. Tuttavia, qualora la radiazione avvenga nel mese iniziale del periodo d'imposta, detto anche mese di pagamento, il proprietario non è tenuto al versamento del bollo auto per quell'anno d'imposta. Ad esempio, se un veicolo con scadenza del bollo a dicembre e validità dodici mesi, viene radiato per esportazione all'estero nel mese di gennaio 2010, nulla è dovuto per l'anno d'imposta 2010 (scadenza dicembre 2010). Se il bollo è stato corrisposto per l'anno 2010 è possibile richiederne il rimborso.

Allegati: originale o copia conforme del versamento; copia del certificato di proprietà con indicata la radiazione; copia del certificato di rottamazione.

RIMBORSO DELLE MENSILITÀ NON GODUTE:

- Ai sensi dell'art. 1 bis della L.R. 24 dicembre 2001, n. 40, come modificata dalla L.R. 7 novembre 2008, n. 16, per i soli casi di **furto o rottamazione** intervenuti dopo il 1° gennaio 2009, è possibile domandare il rimborso della tassa versata per i mesi interi, almeno quattro, in cui non si è goduto del possesso del mezzo. Il rimborso viene riconosciuto in misura proporzionale ai mesi successivi all'evento della rottamazione.

Ad esempio: veicolo con scadenza del bollo a dicembre 2010 rottamazione ad aprile del 2010, il contribuente può domandare il rimborso per otto mesi - da maggio 2010 a dicembre 2010 - .

- in alternativa al rimborso è possibile richiedere la compensazione su un veicolo acquistato in sostituzione di quello demolito. Per poter usufruire della compensazione la richiesta deve essere presentata presso le agenzie pratiche auto al momento del pagamento della tassa del veicolo acquistato in sostituzione del veicolo rottamato, per esigenze di natura informatica la data di immatricolazione del veicolo sostitutivo deve essere successiva alla data di demolizione.

Allegati: copia conforme della ricevuta di versamento; copia certificato di proprietà con annotata la rottamazione; se non in possesso del C.d.P. copia del certificato di rottamazione.